

N. 01017/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01791/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1791 del 2013, proposto da:

Edilnapoli Srl, Co.R.Met. S.R.L., Imm. Cave Sabbia Di Trezzano S.R.L., Rip.Am S.R.L., Se.Re.Ca. S.n.c., rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Salomoni, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Milano, via L. Ariosto, 30;

contro

Provincia Di Milano, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso per legge dagli avv. Marialuisa Ferrari, Angela Bartolomeo, Alessandra Zimmitti, Nadia Marina Gabigliani, domiciliata in Milano, via Vivaio, 1;

nei confronti di

Ministero Dell'Ambiente E Della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

e con l'intervento di

ad

adiuvandum:

Engeco Srl e Isof Costruzioni Srl, in persona dei rapp. legali p.t., rappresentati e

difesi dagli avv. Giovanni Cocco, Stefania Guarino, con domicilio eletto presso Giovanni Cocco in Milano, via Ariosto, 30;
Sc.Ma. Strade Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Stefania Guarino, Giovanni Cocco, con domicilio eletto presso Giovanni Cocco in Milano, via Ariosto, 30;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del rapporto di ispezione della Provincia di Milano, prot. 105293 del 19 marzo 2013 , ricevuto per estratto all'esito di istanza di accesso agli atti, nella parte in cui afferma che "alla luce delle recenti interpretazioni ministeriali, gli aggregati riciclati derivanti da impianti operanti in procedura semplificata (art. 216 del 152/2006) possono essere utilizzati esclusivamente come M.P.S. per l'edilizia e non per la formazione di rilevati e sottofondi stradali";

della comunicazione prot. 134974 del 24 maggio 2013, laddove si afferma che "nella fase temporale che precede l'utilizzo del materiale e nella stessa fase di utilizzo il materiale continua ad essere un rifiuto e come tale deve essere trattato", ove intesa come riferita ai materiali derivanti dagli impianti operanti in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214-216 d.lgs. 152/06; nonchè per quanto occorrer possa della Nota del Ministero dell'Ambiente prot. 0018563 del 7 marzo 2013 (doc. 3), nella non creduta ipotesi in cui debba essere intesa come presupposto delle note provinciali gravate, nonchè di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ancorchè non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia Di Milano e di Ministero Dell'Ambiente E Della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2013 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, alla luce dell'accertamento sommario imposto dalla presente fase cautelare, sussiste il *fumus boni iuris* in ordine alla pretesa azionata, in quanto il provvedimento impugnato si fonda su una normativa a tratti nebulosa e dai contenuti non sempre nitidi;

Considerato che non emerge immediatamente dalla menzionata normativa una differenza rigorosa tra recupero dei materiali che devono essere utilizzati “per l'edilizia” e quelli per la “realizzazione di sottofondi stradali”, diversamente da come, invece, evidenzia l'amministrazione resistente;

Rilevato che, anche a voler seguire l'impostazione ermeneutica fatta propria dai provvedimenti impugnati, emerge una sostanziale irragionevolezza nel discriminare l'attività di trattamento dei rifiuti di cui alle lett. a) e c) dell'art. 7.1.3. del DM 5.2.1998;

Ritenuto, altresì, sussistente il *periculum in mora* in ordine alla pretesa azionata, potendo dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati derivare alle imprese un pregiudizio economico rilevante e non facilmente ristorabile in via economica;

Ritenuto doversi compensare le spese di lite in considerazione delle motivazioni che hanno condotto alla presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

Accoglie la domanda cautelare proposta e per l'effetto:

a) sospende i provvedimenti impugnati.

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 novembre 2013. .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario

Maurizio Santise, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)